



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE, DELLA LEVA
E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI

III REPARTO – X DIVISIONE –

Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 ROMA

M-D	GPREV	N. PROT.2010/0192640	DATA 11 ottobre 2010
-----	-------	----------------------	----------------------

Oggetto: funzioni e compiti relativi all'eventuale ripristino della coscrizione obbligatoria ed allo svolgimento delle attività residuali della leva - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".

(entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010)

INDIRIZZATA : (VDS. ALL. 1)

PREMESSA

Come é noto, in data 8 maggio 2010 è stato pubblicato sul Suppl. ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 106 il decreto legislativo recante il Codice dell'ordinamento militare, il quale riordina e riassetta la previgente normativa legislativa e che contiene al Libro ottavo le norme inerenti al servizio militare ed al servizio degli obiettori di coscienza in caso di guerra o di grave crisi internazionale.

Si rende necessario, pertanto, aggiornare alla luce delle disposizione contenute nel suddetto codice dell'ordinamento militare le direttive fin qui emanate da questa Direzione Generale in relazione alla sfera di propria competenza.

Inoltre, nell'esercizio dei compiti demandati dall'art. 1930 alla Direzione Generale scrivente - di sovrintendere alle attività connesse all'eventuale ripristino della coscrizione obbligatoria nei casi previsti dall'art. 1929 e di coordinare e vigilare sulle residue attività della leva sospesa espletate dai Comandi Militari dell'Esercito Italiano e dagli altri organismi di cui al 3° comma del succitato articolo 1930 - si è riscontrata la necessità di diramare nuove disposizioni per il superamento di alcuni aspetti di criticità rilevati in materia di leva sospesa, nonché per sopperire alle inadempienze dei Comuni nella trasmissione all'A.D. delle liste di leva, propedeutiche all'eventuale riattivazione del servizio militare nelle circostanze stabilite dal Codice in parola.

A tal proposito si evidenzia che SME-RAGEP con lettera n. 976.Cod.id.152.Ind.Cl.5.2.11 del 17 feb. 2010, ha disposto l'istituzione di un collegamento funzionale in materia di attività residuali della leva tra questa Direzione Generale ed i Comandi di Regione Militare che ad oggi svolgono le funzioni intermedie di coordinamento, nelle more del compimento della riorganizzazione dell'area territoriale. Pertanto, in linea con la direttiva sopra descritta, le disposizioni che di seguito vengono comunicate sono indirizzate ai suddetti Comandi di Regione Militare, con preghiera di successiva diramazione ai Comandi Militari dell'Esercito, per l'inoltro ai dipendenti Centri Documentali.

1. Attività connessa all'eventuale ripristino della leva obbligatoria nei casi stabiliti dall'art.

1929: Liste di leva

In occasione di visite di rappresentanti di questa Direzione Generale presso i Centri Documentali dei Comandi Militari dell'Esercito, effettuate in attuazione dei compiti di coordinamento e di vigilanza attribuiti alla scrivente, si è riscontrato che sussistono tuttora inadempienze totali o parziali da parte dei comuni in ordine agli obblighi di formazione, aggiornamento e trasmissione delle liste di leva ai competenti organi militari dell'A.D. entro il termine del 10 aprile di ciascun anno, come stabilito articoli 1931 e seguenti del Codice in parola.

Pertanto, nei casi predetti di mancata o tardiva trasmissione delle liste di leva comunali, si pregano i Comandi in indirizzo di disporre affinché i Direttori dei Centri Documentali competenti per territorio provvedano a sollecitare formalmente i sindaci dei comuni interessati ad ottemperare agli obblighi istituzionali stabiliti dalla normativa vigente. Tale corrispondenza dovrà essere inviata per conoscenza a questa Direzione Generale ed all'Associazione Nazionale Comuni D'Italia.

Le liste di leva comunali dovranno essere trasmesse per copia autentica ai Centri Documentali dei Comandi Militari dell'E.I., in attesa che vengano definite le modalità di tenuta e di accesso alle stesse da parte del Ministero della difesa, come previsto dall'art. 1931, comma 3.

2. Attività residuali della leva sospesa

Per quanto attiene alle residue attività amministrative della leva sospesa, pur tenendo conto che la chiusura degli Uffici Leva conseguente alla soppressione dell'organizzazione territoriale della leva ha determinato il reimpiego di gran parte delle risorse umane in altre attività e l'esaurirsi nel tempo di professionalità specifiche, è necessario rilevare che a tutt'oggi permangono cospicue quantità di pratiche in attesa di definizione presso i Centri Documentali. In particolare, come accertato nel corso di visite di coordinamento e vigilanza presso i Centri documentali, alcuni aspetti di criticità ostacolano la gestione e/o definizione delle pratiche in materia di leva sospesa. Pertanto, al fine di supportare i competenti Comandi nello svolgimento delle attività di cui sopra, si diramano le seguenti disposizioni:

- a) **Renitenti:** l'articolo 2266 stabilisce che i Comandi Militari di cui all'art. 1930 comma 3, provvedano alla cancellazione della nota di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti, nei riguardi dei renitenti alla leva appartenenti alle classi 1985 e precedenti, fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'elevato numero di pratiche di renitenti tuttora in attesa di definizione presso i Centri Documentali a distanza di cinque anni dalla sospensione della leva, comporta la necessità di riorganizzare tale settore di attività per ottimizzare ed accelerare lo svolgimento degli adempimenti procedurali volti alla conclusione ed archiviazione delle stesse. A tal riguardo, si segnala ai Comandi in indirizzo la necessità di disporre che siano tempestivamente effettuate le cancellazioni della nota di renitenza dopo il 31 dicembre dell'anno in cui i renitenti compiono il 50° anno di età, data in cui interviene la prescrizione del delitto, in applicazione dell'art. 2087.

Inoltre, risultano tuttora giacenti migliaia di fascicoli relativi a giovani connazionali nati e residenti all'estero dichiarati renitenti. Occorre, pertanto, procedere ad un esame approfondito della documentazione presente nei fascicoli dei renitenti residenti all'estero per accertare l'eventuale presenza di provvedimenti di arruolamento senza visita, ovvero di ammissione a convenzione per la prestazione del servizio militare dei "doppi cittadini" che consentirebbero la cancellazione della nota di renitenza, con conseguente definizione della pratica.

In assenza di documentazione giustificativa del comportamento omissivo, i Comandi competenti dovranno chiedere alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero di invitare i renitenti a presentarsi per regolarizzare la loro posizione militare.

Per ciò che attiene ai renitenti residenti in Italia, si richiama il disposto dell'art. 2265 che prevede la cancellazione della nota di renitenza nei riguardi di coloro che presentandosi ai competenti Comandi Militari, forniscono un giustificato motivo del comportamento omissivo.

In **Allegato 2** viene riportato il nuovo modello "certificato di presentazione di renitente alla leva" che dovrà essere utilizzato in tale circostanza.

- b) **Obiettori di coscienza:** la circolare MD/GLEV n. 2008/0081104 datata 14.4. 2008 di questa Direzione Generale reca disposizioni relative alla segnalazione all'autorità giudiziaria degli **obiettori di coscienza in posizioni irregolari** nei riguardi degli obblighi coscrizionali. Tale circolare è stata confermata dal parere reso in data 20 maggio 2009 dall'Avvocatura Generale dello Stato su richiesta dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Si pregano, pertanto, codesti Comandi di voler sollecitare la scrupolosa applicazione della succitata circolare.

Inoltre, le posizioni riguardanti gli o.d.c. non ancora definite per mancanza di feed-back da parte degli Enti di impiego andranno gestite secondo le disposizioni diramate con la circolare MD GPREV prot. N. 2007/012427 del 19 giugno 2007.

Sempre in tema di obiettori di coscienza, va segnalata l'attività in continua crescita relativa alla revoca dello status di obiettore di coscienza, regolata dall'art 636, comma 3. La definizione di tale attività dovrà avvenire tempestivamente, dati gli effetti e le attese ad essa collegati.

c) **Contenzioso:** si segnala la necessità di tenere aggiornate le pratiche sospese per effetto di procedimenti giurisdizionali pendenti in materia di leva. Pertanto, si pregano codesti Comandi di voler emanare disposizioni affinché i Centri Documentali richiedano all'Avvocatura dello Stato ovvero alla competente autorità giurisdizionale lo stato del procedimento acquisendo, se già disponibile, copia della decisione o della sentenza, al fine di aggiornare la posizione degli interessati. Eventuali casi insoluti dovranno essere rappresentati alla scrivente.

d) **Transito dai ruoli della Marina Militare a quelli dell'Esercito.** Si è appurato che il previsto versamento dei ruoli degli iscritti alla leva di mare dalle capitanerie di Porto ai Centri documentali al compimento del 39° anno di età della classe di appartenenza (art. 1953 comma 3 let. B), non avviene tempestivamente e si sono rilevati, altresì, una carenza di coordinamento tra gli enti interessati ed errori procedurali.

Si invitano, pertanto, codesti Comandi, a provvedere affinché i Centri Documentali concordino con le Capitanerie di Porto le modalità di trasmissione dei fascicoli del personale appartenente alla leva di mare, prevedendo, in particolare, che il suddetto transito sia collegato ad un flusso telematico contenente i dati necessari per l'attribuzione automatica delle matricole Esercito.

e) **Definizione di ulteriori posizioni coscrizionali rimaste "sospese":**

- revoca del provvedimento di riforma di cui all'art. 2266, comma 1, lettera b). Trattasi di pronuncia della revoca della riforma, a richiesta dell'interessato, qualora si accerti il venir meno delle cause che l'hanno determinata. Si precisa che l'accoglimento dell'istanza di revoca non comporta l'idoneità al servizio militare incondizionato del soggetto interessato, nei cui confronti viene meno l'inidoneità limitatamente a quella patologia che ne aveva determinato la riforma ed in ordine alla quale si è pronunciata l'autorità sanitaria. La revoca della riforma, quindi, non comporta l'arruolamento del soggetto. In **Allegato 3 e 4** sono stati predisposti i nuovi modelli da utilizzare per la revoca ovvero conferma della riforma. Si ricorda che le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili a richiesta, entro il quarantacinquesimo anno di età dell'interessato;

- acquisto e perdita della cittadinanza italiana. Si sottolinea che l'art. 1940, comma 3 stabilisce che spetta al giudice ordinario in sede civile la giurisdizione relativa a questioni di cittadinanza, diritti civili o filiazione. Eventuali pratiche rimaste ancora in sospeso dovranno essere trasmesse a questa Direzione Generale per una rapida chiusura del procedimento amministrativo;

- ammissione dei giovani in possesso di doppia cittadinanza alle Convenzioni/Accordi bilaterali.

Anche in regime di sospensione della leva, onde fornire la necessaria tutela agli individui in possesso di cittadinanza italiana e di uno Stato firmatario di accordi/convenzioni in materia di servizio militare, i competenti Comandi continueranno a definire le pratiche di "ammissione a convenzione", a richiesta degli interessati e/o delle autorità dello Stato richiamato. A tale scopo sono state riepilogate le convenzioni/accordi (**All. 5**) tuttora vigenti.

Situazioni particolari di dubbia interpretazione dovranno essere rappresentate a questa Direzione Generale.

- compilazione e consegna della documentazione relativa alla posizione militare.

Si prega di voler disporre affinché i Centri Documentali provvedano al rilascio, su richiesta degli interessati, dei documenti attestanti la posizione militare, quali, ad esempio, copia dei fogli di congedo illimitato per fine ferma, i fogli matricolari aggiornati e parificati, la documentazione relativa alla dispensa, ai ricorsi, ecc.. Dovrà inoltre essere rilasciata a richiesta, la certificazione relativa alla posizione militare a seguito della sospensione del servizio di leva. La suddetta documentazione potrà essere inviata in via telematica (formato pdf) alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari (indirizzi mail disponibili sul sito del MAE: <http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Rappresentanze/>) ovvero ai diretti interessati, ferme restando le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

f) **Versamento dei ruoli matricolari e delle liste di leva al 70° anno di età della classe di nascita:**

Le attività di verifica della Direzione Generale hanno permesso di riscontrare il mancato versamento da parte dei Centri Documentali agli Archivi di Stato delle liste di leva e dei fogli matricolari al compimento del 70° anno di età della classe, in contrasto con la circ. n.2009/0185213 in data 29/09/2009 diramata dalla scrivente in applicazione dell'art. 41, comma 1 del D.P.R. 42/04 .

Per quanto sopra si chiede a codesti Comandi di volersi adoperare affinché i Centri Documentali ottemperino al predetto obbligo di legge, avanzando formale richiesta di versamento agli Archivi di Stato.

Eventuali situazioni di indisponibilità ad acquisire la documentazione da parte dei suddetti Archivi di Stato dovranno essere portate a conoscenza di questa Direzione Generale.

g) **Monitoraggio periodico delle attività residuali della leva.**

A parziale modifica delle circolari n. 2006/0052004 del 30 ottobre 2006 e n. 2008/0036561 del 14 feb. 2008 relative al monitoraggio periodico delle attività sopradistinte, si comunica che a decorrere dalla data del 1.1.2011 il modello in **allegato 6** (in excel) dovrà essere compilato con le scadenze di seguito indicate:

- 5 aprile: i dati relativi al mese di dicembre e quelli riguardanti il trimestre gennaio-marzo su moduli distinti;
- 5 agosto: i dati riguardanti il quadrimestre aprile-luglio;
- 5 dicembre: i dati inerenti al quadrimestre agosto-novembre.

Detti modelli dovranno pervenire agli indirizzi e-mail riportati in allegato 6.

3. Attività inerenti alla leva all'estero di cui agli artt. 1930, comma 3 e 1931, comma 1.

Le norme succitate demandano alle autorità diplomatiche e consolari la competenza a svolgere le residue attività in materia di leva e le attività di formazione e aggiornamento delle liste di leva all'estero, già demandate alle medesime autorità dalla legislazione previgente.

Si coglie l'occasione per delineare le attività che debbono essere svolte a favore degli italiani residenti all'estero in materia di coscrizione obbligatoria in regime di leva sospesa.

Come è noto, a far data dal 1 gennaio 2005 il servizio militare di leva è stato sospeso (art. 1929, comma 1), pertanto i giovani nati dal 1 gennaio 1986 non sono soggetti agli obblighi di leva e di prestazione del servizio militare.

Permane, peraltro, l'obbligo di iscrizione nelle liste di leva previsto dall' art 1932, comma 1, ai fini dell'eventuale ripristino della leva obbligatoria nei casi di cui all'art. 1929 comma 2, let. a) e b) (deliberazione dello stato di guerra o grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale), situazioni di grave emergenza che appaiono al momento meramente ipotetiche.

La sospensione in Italia della coscrizione obbligatoria non ha fatto decadere, altresì, gli accordi e le convenzioni bilaterali/multilaterali riguardanti i soggetti in possesso di doppia cittadinanza (v. elenco aggiornato in All. 5) che potrebbero essere tenuti alla prestazione del servizio di leva nell'altro Stato di cui posseggono la cittadinanza.

A seguito di richiesta prodotta dai "doppi cittadini", ovvero dalle autorità competenti di Paesi firmatari di accordi/convenzioni, le autorità diplomatiche e consolari debbono provvedere all'istruttoria delle pratiche di ammissione a convenzione ed al loro invio ai Centri Documentali competenti per territorio (indirizzi e-mail specificati nell'elenco degli indirizzi).

Inoltre, si precisa che in regime di sospensione della leva non trova applicazione il disposto dell'art. 4 comma 1, lettera a) della legge 5-2-1992, n. 91, pertanto, gli stranieri o gli apolidi, dei quali il padre o la madre o uno degli ascendenti sono stati cittadini italiani per nascita, non possono acquisire la cittadinanza italiana mediante la prestazione del servizio militare per lo Stato italiano.

Per i cittadini residenti all'estero nati anteriormente al 31.12.1985 le nostre autorità diplomatiche e consolari continueranno a svolgere le attività inerenti alla definizione delle pratiche residuali della leva ed in particolare:

- a) individuazione dei renitenti che ricadono nell'ambito territoriale di competenza. A tali soggetti si dovrà chiedere la compilazione del nuovo modello "Certificato di presentazione di renitente alla leva", aggiornato con l'inserimento dei nuovi riferimenti legislativi (All. 7) per la definizione della loro posizione militare. Si ricorda che a mente dell'art. 2087, il reato di renitenza cade in prescrizione al 31 dicembre dell'anno di compimento del 50° anno di età;
- b) invio ai competenti Centri Documentali, su richiesta degli interessati residenti all'estero, delle istanze di revoca della riforma ai sensi dell'Art. 2266, comma 1, lettera b), debitamente istruite;
- c) comunicazione ai comuni di provenienza della famiglia, ovvero a quello di Roma (laddove non altrimenti possibile), dei dati relativi ai cittadini italiani nati in territorio straniero (art 1933, comma 2) ovvero di tutti coloro per i quali sia possibile accertare l'avvenuta iscrizione nelle liste di leva e/o nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
- d) inserimento nella procedura prevista per il rilascio di certificazioni/passaporti da parte delle autorità diplomatiche e consolari, della verifica concernente la posizione militare. Ciò al fine di informare i cittadini della loro eventuale iscrizione nel registro dei renitenti e di consentire agli stessi di regolarizzare la posizione militare.

Il rientro in Italia di un cittadino non è soggetto ad alcuna restrizione inerente la mancata definizione della coscrizione obbligatoria, fermo restando l'esigenza di definire la stessa presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, ovvero presso i Centri Documentali.

Eventuali problematiche relative al "residuo leva" che non siano riconducibili alle fattispecie sopra indicate dovranno essere rappresentate a questa Direzione Generale.

Firmato da: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Teodoro Raffaele BILANZONE
(originale agli atti)

INDIRIZZATO A:

COMANDO REGIONE MILITARE NORD
C.SO VINZAGLIO, 6 10121 TORINO
cdo rmnord@esercito.difesa.it
Tel. 01156031

COMANDO REGIONE MILITARE SUD
PIAZZA DEL PARLAMENTO, 5 90100 PALERMO
cdo rmsud@esercito.difesa.it
Tel.0917011111

COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE
VIALE SCIPIO SLATAPER, 2 00197 R O M A
cdo rmcentro@esercito.difesa.it
Tel.0680991

COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA
VIA TORINO, 21 09124 CAGLIARI
cma sardegna@esercito.difesa.it
Tel.07060341

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI
ITALIANE ALL'ESTERO
Per il tramite del Ministero degli Affari Esteri
D.G.I.E.P.M. – Ufficio Terzo
PIAZZALE DELLA FARNESINA, 1 00194 R O M A

COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Via dell'arte , 16 00100 R O M A

e, per conoscenza:

MINISTERO DELLA DIFESA
- Gabinetto del Ministro 00100 R O M A
- Ufficio Legislativo 00100 R O M A

SEGRETERIA PARTICOLARE
DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA LORO SEDI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
VIA XX SETTEMBRE, 8 00187 R O M A

SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA
VIA XX SETTEMBRE 00100 ROMA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE
VIA XX SETTEMBRE, 123/A 00187 R O M A

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
PIAZZALE DELLA MARINA, 4 00196 R O M A

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-
Dir. Cent. per i Servizi Demografici-INA-SAIA 00100 R O M A

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
VIA S. MARTINO DELLA BATAGLIA 00100 ROMA

1°COMANDO DELLE FORZE DI DIFESA
VIA CELANTE, 58 31029 VITTORIO VENETO

2°COMANDO DELLE FORZE DI DIFESA
CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO
SAN GIORGIO A CREMANO, 1062 80046 NAPOLI

COMANDO MILITARE ESERCITO ABRUZZO
VIA PANFILO TEDESCHI, 6 67100 L'AQUILA

**Segue All. 1 al fg. n. 2010/0192640
datato 11 ottobre 2010**

COMANDO MILITARE ESERCITO BASILICATA VIA CICCOTTI, 32	85100 POTENZA
COMANDO MILITARE ESERCITO CALABRIA VIA G. PEPE, 46	89100 REGGIO CALABRIA
COMANDO MILITARE ESERCITO CAMPANIA -CASERMA "MAMELI"- VIA G. LAHALLE, 55	80132 NAPOLI
COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA ROMAGNA VIA URBANA, 8	40123 BOLOGNA
COMANDO MILITARE ESERCITO FRIULI VENEZIA GIULIA VIA DELL'UNIVERSITA', 2	34100 TRIESTE
COMANDO MILITARE ESERCITO LIGURIA L.GO DELLA ZECCA, 2	16124 GENOVA
COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA VIA VINCENZO MONTI, 59	20175 MILANO
COMANDO MILITARE ESERCITO MARCHE C.SO MAZZINI, 238	63100 ASCOLI PICENO
COMANDO MILITARE ESERCITO MOLISE VIA VERDONI, 1	86100 CAMPOBASSO
COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 4	70121 BARI
COMANDO MILITARE ESERCITO TRENTO ALTO ADIGE - CASERMA "PIZZOLATO" - VIA DELLE GHIAIE, 24	38100 TRENTO
COMANDO MILITARE ESERCITO UMBRIA Via degli Uffici, 12	06129 PERUGIA
COMANDO MILITARE ESERCITO VENETO - CASERMA "PIAVE" - VIA CRISTOFORO MORO, 63	35100 PADOVA
CENTRO DOCUMENTALE DI MILANO VIA MASCHERONI, 26 cedoc_milano@esercito.difesa.it Tel. 024690361 - 024817541	20145 MILANO
CENTRO DOCUMENTALE DI COMO PIAZZALE MONTE SANTO, 2 cedoc_como@esercito.difesa.it Tel. 031260398	22100 COMO
CENTRO DOCUMENTALE DI BRESCIA VIA CALLEGARI, 1 cedoc_brescia@esercito.difesa.it Tel. 0303750590	25121 BRESCIA
CENTRO DOCUMENTALE DI TORINO CORSO UNIONE SOVIETICA, 100 cedoc_torino@esercito.difesa.it Tel. 0113197400	10134 TORINO
CENTRO DOCUMENTALE DI GENOVA VIA INNOCENZO IV, 7 cedoc_genova@esercito.difesa.it Tel. 010-99991	16128 GENOVA

CENTRO DOCUMENTALE DI PADOVA VIA CRISTOFORO MORO, 7 cedoc_padova@esercito.difesa.it Tel. 0498203649	35141 PADOVA
CENTRO DOCUMENTALE DI VERONA VIA XX SETTEMBRE, 72 cedoc_verona@esercito.difesa.it Tel. 0458007127	37129 VERONA
CENTRO DOCUMENTALE DI TRENTO VIA DELLA GHIAIE, 24 cedoc_trento@esercito.difesa.it Tel. 0461940925	38123 TRENTO
CENTRO DOCUMENTALE DI UDINE VIA PRACCHIUSO,16 cedoc_udine@esercito.difesa.it Tel. 0432504449 - 0432512727	33100 UDINE
CENTRO DOCUMENTALE BOLOGNA VIA CASTELFIDARDO, 11 cedoc_bologna@esercito.difesa.it Tel. 051584130	40123 BOLOGNA
CENTRO DOCUMENTALE DI FIRENZE PIAZZA S. SPIRITO, 28 cedoc_firenze@esercito.difesa.it Tel. 055295341	50125 FIRENZE
CENTRO DOCUMENTALE DI ROMA VIA CARLO A. DALLA CHIESA,2 cedoc_roma@esercito.difesa.it Tel. 06324841	00192 ROMA
CENTRO DOCUMENTALE DI ANCONA VIA TORRIONI, 10 cedoc_ancona@esercito.difesa.it Tel. 0712074770	60122 ANCONA
CENTRO DOCUMENTALE DI CHIETI PIAZZA GARIBALDI, 69 cedoc_chieti@esercito.difesa.it Tel. 0871345093	66100 CHIETI
CENTRO DOCUMENTALE DI PERUGIA PIAZZA LUPATTELLI, 1 cedoc_perugia@esercito.difesa.it Tel. 0755734064	06100 PERUGIA
CENTRO DOCUMENTALE DI CAGLIARI VIALE CALAMOSCA, 29	09126 CAGLIARI
CENTRO DOCUMENTALE DI NAPOLI VIA COL .LAHALLE, 55 cedoc_napoli@esercito.difesa.it Tel. 0817487646	80141 NAPOLI
CENTRO DOCUMENTALE DI SALERNO VIA POSIDONIA, 98 cedoc_salerno@esercito.difesa.it Tel. 0892825100	84128 SALERNO
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA VIALE DOUHET, 1 cedoc_caserta@esercito.difesa.it Tel. 0823211111	81100 CASERTA

CENTRO DOCUMENTALE DI POTENZA V. ETTORE CICCOTTI, 32	85100 POTENZA
CENTRO DOCUMENTALE DI BARI PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 2 cedoc_bari@esercito.difesa.it Tel. 0805240785	70121 BARI
CENTRO DOCUMENTALE DI LECCE VIA COL .COSTADURA, 1 cedoc_lecce@esercito.difesa.it Tel. 0832307911	73100 LECCE
CENTRO DOCUMENTALE DI CATANZARO VIA LUIGI PASCALI, 40 cedoc_catanzaro@esercito.difesa.it Tel. 0961792211	88100 CATANZARO
CENTRO DOCUMENTALE DI PALERMO PIAZZA INDIPENDENZA, 7 cedoc_palermo@esercito.difesa.it Tel. 0916453670	90129PALERMO
CENTRO DOCUMENTALE DI CATANIA VIA OBERDAN, 33 cedoc_catania@esercito.difesa.it Tel. 0957156493	95100 CATANIA
CAPITANERIA DI PORTO MOLO NAZARIO SAURO, 1	60100 ANCONA
CAPITANERIA DI PORTO CORSO DE TULLIO, 1	70100 BARI
CAPITANERIA DI PORTO PIAZZA DEFUNU	09100 CAGLIARI
CAPITANERIA DI PORTO VIALE DUSMET	95131 CATANIA
CAPITANERIA DI PORTO VIA MOLO VECCHIO SNC	16100 GENOVA
CAPITANERIA DI PORTO LARGO MICHELE FIORILLO, 2	19100 LA SPEZIA
CAPITANERIA DI PORTO PIAZZA SANITA', 1	57100 LIVORNO
CAPITANERIA DI PORTO PIAZZA MARCONI, 27	71043 MANFREDONIA
CAPITANERIA DI PORTO CORSO GARIBALDI, 387	98100 MESSINA
CAPITANERIA DI PORTO VIA ACTON, 1 - MOLO SAN VINCENZO	80100 NAPOLI
CAPITANERIA DI PORTO VIA ISOLA BIANCA	07026 OLBIA
CAPITANERIA DI PORTO LUNGOMARE LUIGI PIRANDELLO	92014 PORTO EMPEDOCLE
CAPITANERIA DI PORTO VIA M. L. KING, 15	90100 PALERMO

CAPITANERIA DI PORTO VIA ANDREA DORIA, 62	65100 PESCARA
CAPITANERIA DI PORTO VIA ANTICO SQUERO, 27 RAVENNA	48100
CAPITANERIA DI PORTO VIA FLORIO, 1 - BANCHINA DI LEVANTE	89100 REGGIO CALABRIA
CAPITANERIA DI PORTO VIALE TRAIANO, 37	00054 FIUMICINO
CAPITANERIA DI PORTO LARGO ARCIVESCOVADO, 2	74100 TARANTO
CAPITANERIA DI PORTO PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 4	34100 TRIESTE
CAPITANERIA DI PORTO RAMPA TRONCHETTO-SESTIERE SANTA CROCE	30100 VENEZIA
CAPITANERIA DI PORTO VIA MOLO	89811 VIBO VALENTIA MARINA



CENTRO DOCUMENTALE DI

PARTE 1^

Certificato di presentazione di renitente alla leva

Il Signor Nato a
.....il..... residente in.....,
Via..... n....., renitente alla leva della
classe con il n.della liste leva del Comune di
....., identificato a mezzo documento di riconoscimento
..... n° rilasciato da.....in data
....., si è oggi presentato presso questo Ente per regolarizzare la propria
posizione coscrizionale.

L'interessato ha dichiarato di non essersi presentato alla visita di leva/o di non aver
completato i previsti accertamenti sanitari, il giorno per i motivi sottospecificati:

PARTE 2^

MOTIVAZIONI ADDOTTE:

firma dell'Interessato

PARTE 3^

Per quanto sopra:

- Visto il D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 vigente all'epoca cui il fatto si riferisce;
- Visto l'art. 2266 comma 1. c) del libro IX sezione VIII del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" (G.U. n. 106 dell'8.5.2010 – Suppl. Ord. n. 84);
- Vista la Circ. MD-GPREV N. 2010/0000000 datata 9 ottobre 2010;
- Visto il certificato di presentazione di renitente alla leva rilasciato dal Consolato/Ambasciata di....., in data

Firma del Comandante



CENTRO DOCUMENTALE DI

AL SIGNOR
Via , n...
CITTA'

OGGETTO: REVOCA DELLA RIFORMA.

Questo Comando:

- Visto l'art. 2266 comma 1. let. b) del libro Nono sezione VIII del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" (G.U. n. 106 dell'8.5.2010 – Suppl. Ord. n. 84);
- Vista la Circ. MD-GPREV N. 2010/0000000 datata 9 ottobre 2010;
- Preso atto che, il giovane, nato a il....., e' stato riformato con provvedimento in data
- Vista l'istanza presentata in data al Distretto Militare di, con la quale l'interessato ha chiesto la revoca della riforma;
- Considerato che il medesimo, sottoposto ad accertamenti sanitari presso il di, e' stato dimesso in data con provvedimento medico legale di idoneità,
Accoglie l'istanza di revoca della riforma citata in premessa.

Firma del Comandante

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla D.G.Previmil, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del D.P.R. 24.11.71, n. 1199, (entro 30 giorni dalla ricezione della presente).ovvero al TAR competente, nel termine (60 giorni) e nei modi previsti dall'art. 21 della l. 6.12.71, n. 1034, come modificato dalle pertinenti disposizioni della legge 21.7.20000. n. 205.



CENTRO DOCUMENTALE DI

AL SIGNOR

Via , n.....

CITTA'

OGGETTO: ISTANZA DI REVOCA DELLA RIFORMA.

Questo Comando:

- Visto l'art. 2266 comma 1. let. b) del libro Nono sezione VIII del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" (G.U. n. 106 dell'8.5.2010 – Suppl. Ord. n. 84);
- Vista la Circ. MD-GPREV N. 2010/0000000 datata 9 ottobre 2010;
- Preso atto che, il giovane, nato a il....., e' stato riformato con provvedimento in data
- Vista l'istanza presentata in data al Distretto Militare di, con la quale l'interessato ha chiesto la revoca della riforma;
- Considerato che il Centro Militare di Medicina Legale di, ha sottoposto il giovane a nuovi accertamenti sanitari, e che a seguito di tali accertamenti ha confermato nella sostanza il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato già espresso dal Presidente del Consiglio di Leva di in data

conferma la decisione di riforma citata in premessa.

Firma del Comandante

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla D.G.Previmil, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del D.P.R. 24.11.71, n. 1199, (entro 30 giorni dalla ricezione della presente).ovvero al TAR competente, nel termine (60 giorni) e nei modi previsti dall'art. 21 della l. 6.12.71, n. 1034, come modificato dalle pertinenti disposizioni della legge 21.7.2000. n. 205.

ELENCO DEGLI ACCORDI, TRATTATI E CONVENZIONI BILATERALI E MULTILATERALI IN VIGORE, CON L'INDICAZIONE DEL TIPO DI DOCUMENTO DA RILASCIARE AI DOPPI CITTADINI RESIDENTI IN ITALIA, AL FINE DI POTER REGOLARIZZARE LA POSIZIONE MILITARE ANCHE NELL'ALTRO STATO.

1. **Accordo italo-argentino dell'8.8.1938** (Circ. LEV.C.25UDG del 26 febbraio 1991): Tale accordo prevede che venga rilasciato un CERTIFICATO DI POSIZIONE MILITARE del seguente tenore: **“ il giovane(generalità)....., ha regolato la sua posizione militare nei confronti delle leggi italiane”**.
2. **Convenzione italo-cilena del 4.6.1956** (Circ. 100008/L del 27 aprile 1972): Il certificato dovrà contenere i seguenti elementi: **cognome e nome del richiedente, data e luogo di nascita, nome dei genitori, stato civile, numero e data della carta d'identità, indicazione dell'Autorità che l'ha rilasciata, professione e domicilio. Inoltre nello stesso dovrà essere precisato il tempo e la durata degli obblighi militari adempiuti.**
Nel caso in cui il doppio cittadino abbia svolto il servizio militare volontario per un periodo pari o superiore a 10 mesi, dovrà essere rilasciato lo stesso certificato di cui sopra.
Nel caso di inidoneità fisica alla prestazione del servizio militare obbligatorio o alla prestazione del servizio militare volontario nelle forze armate, dovrà essere rilasciato un **“certificato attestante l'avvenuta esenzione dal servizio militare per incapacità fisica”**.
3. **Accordo italo-brasiliano del 6.9.1958** (Circ. LEV/C/U.D.G. del 31 dicembre 1991): coloro che avendo prestato servizio militare in Italia o essendone stati dispensati per qualsiasi motivo o essendo stati riformati o fruendo di rinvio o sospensione della chiamata alle armi intendono chiedere in Brasile l'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo, dovranno essere muniti dai D.M. di un certificato completo delle generalità e della posizione militare del titolare, legalizzato dal competente Comando Territoriale di Regione;
4. **Convenzione italo-olandese del 24.1.1961**: non è prevista l'emissione di alcun certificato;

5. **Convenzione di Strasburgo del 6.5.63 (Circ. LEV/4/95 datata 21.2.1995), ratificato da:**
- **Danimarca;**
 - **Francia (vds. Convenzione bilaterale riportata al para 7.);**
 - **R.F. di Germania (ha denunciato l'accordo nel 2003);**
 - **Lussemburgo;**
 - **Norvegia;**
 - **Regno Unito;**
 - **Spagna (vds. Convenzione bilaterale riportata al para 6.);**
 - **Belgio (vds. Convenzione bilaterale riportata al para 9.)**
 - **Austria;**
 - **Svezia;**
 - **Irlanda;**
 - **Paesi bassi.**
- Dovranno essere rilasciati dei certificati che oltre a riportare i dati anagrafici dell'interessato, specifichino che lo stesso è residente in Italia e che **ha regolato la sua posizione militare nei confronti delle leggi italiane vigenti.**
6. **Convenzione italo-spagnola del 10.6.74(Circ. LEV/100008/L datata 15 maggio 1978):** dovrà essere rilasciato il certificato riportato in Annesso 1 al presente allegato;
7. **Convenzione italo-francese del 10.9.1974:** a seguito della sospensione in Francia del servizio militare obbligatorio, non è prevista l'emissione di alcun certificato;
8. **Accordo aggiuntivo alla Convenzione d'amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino del 28.10.80:** non è prevista l'emissione di alcun certificato;
9. **Convenzione italo-belga del 3.11.1980 (Circ. LEV/004495 datata 31 dicembre 1984) :** dovrà essere rilasciato il certificato riportato in Annesso 2 al presente allegato;
10. **Trattato di amicizia Italia-Germania del 21/11/57:** Dovrà essere rilasciato un certificato che oltre a riportare i dati anagrafici dell'interessato, specifichi che lo stesso è residente in Italia e che **ha regolato la sua posizione militare nei confronti delle leggi italiane vigenti.**

11. Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera (supplemento ordinario alla G.U. n. 242 del 15.10.2008) Circolare n. GPREV/0118966 del.15.6.2009.

Ad integrazione della succitata circolare si dispone che a richiesta dell'interessato o delle autorità elvetiche codesti comandi dispongano anche l'emissione del mod. "A" previsto dalla convenzione.

12. Accordo italo-australiano del 26.9.67: non è prevista l'emissione di alcun certificato;

13. Trattato di amicizia tra l'Italia e gli USA del 2.2.48: non è prevista l'emissione di alcun certificato;

14. Trattato tra l'Italia e la Santa Sede del 22.5.29, modificato con protocollo addizionale del 18.2.84: non è prevista l'emissione di alcun certificato.

CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR
CERTIFICATO DELLA POSIZIONE MILITARE
(Artículo 15 del Convenio hispano-italiano de 10-6-1974)
(Ast. 15 della Convenzione italo-spagnola del 10-6-1974)

EI (1)
II (1)

.....
..

certifica que el llamado (2)

certifica che il Sig.

(2).....

nacido el
nato

en

il..... a.....

con residencia habitual en

(3).....

avendo la sua residenza abituale in (3).....

con residencia habitual en (3)

pero

avendo la sua residenza abituale in

(3)..... ma

(5)

habiendo optado por cumplir las obligaciones del servicio militar en (3)

avendo optato di compiere i suoi obblighi del servizio militare

in (3).....

con residencia habitual en un tercer Estado y habiendo optado por cumplir las obligaciones del

avendo la sua residenza abituale in uno Stato terzo e avendo optato di compiere i suoi obblighi del

servicio militar en (3)

servizio militare in (3)

se encuentra sometido a las obligaciones del servicio militar, previstas por la ley (4)

è sottoposto agli obblighi del servizio militare, previsti dalla legge

(4).....

ha sido inscrito en las listas municipales (3)

è stato iscritto nella lista di leva del Comune di

(3).....

se incorporó al servicio militar el

è stato incorporato il.....

(5)

fué excluido por aplicación del cuadro medico

é- stato escluso per inidoneità

fisica.....

ha sido dispensado de sus obligaciones del servicio militar por el siguiente motivo

è stato dispensato dagli obblighi del servizio militare per il seguente

motivo:.....

.....

- Se ha incorporado como voluntario en las Fuerza Armadas de (3)
È stato incorporato come volontario nelle Forze Armate
(3).....
- (5) ha prestato servizio militar en (3)
ha prestato servizio militare in (3).....

En a
Fatto a:.....il

(6).....

(1) Designación de la autoridad que establece el certificado.

(1) Indicazione dell'Autorità che ha redatto il certificato.

(2) Apellidos y nombre.

(2) Cognome e nome..

(3) España o Italia.

(3) Italia o Spagna.

(4) Española o italiana.

(4) Italiana o spagnola.

(5) Tachense las menciones inútiles y complétense las demas si fuera necesario.

(5) Cancellare le menzioni inutili; completare le altre se necessario.

(6) Firma y sello de la Autoridad que expide el certificado.

(6) Firma e timbro dell'Autorità che rilascia il certificato.

Modèle C
Modulo C
Model C
Formular C

CERTIFICAT DE POSITION MILITAIRE
CERTIFICATO DI POSIZIONE MILITARE
GETUIGSCRIFT VAN MILITAIRE TOESTAND
BESCHEINIGUNG UEBER DIE WEHRPFLICHTSTELLUNG

(prévu par la Convention belgo-italienne du 3-11-1980 relative au service militaire des double-nationaux)
(previsto dalla Convenzione italo-belga del 3-11-1980 relativa al servizio militare dei doppi cittadini)
(voorgescreven bij de Belgisch-Italiaanse Overeenkomst van 3-11-1980 betreffende de militaire dienst van de bipatriden)

(gemäss dem italienisch-belgischen Abkommen vom 3-11-1980 ueber den Militaerdienst der Doppelstaats anhehoerigen)

Le (1)

Il (1)

De (1)

(1)

certifie que le nommé (2) .

certifica che il Sig. (2)

bevestigt dat de genaamde (2)

bescheinigt Hiermit, dass Herr (2)

a accompli les obligations de service militaire prévues par la loi (3)

ha assolto gli obblighi del servizio militare previsti dalla legge (3).....

de bij de (3) wet voorgescreven militaire verplichtingen heeft vervuld

die vom (3).....Gesetz vorgesehene Wehrpflicht erfüllt hat

a été incorporé en-tant que volontaire dans les Forces Armées (4).....

è stato- incorporato come volontario nelle Forze Armate (4).....

als vrijwilliger bij de (4)..... strijdkrachten is ingelijfd

in dem (4) Heer als Freiwilliger eingegliedert worden ist.

Fait a- . , le

Fatto a....., il

Gedaan te , de

Ort , Datum

(5).....

(1) Désignation de l'Autorité qui a rédigé le certificat

(2) nom et prénoms, date et lieu de naissance

(3) Belge ou italienne

(4) Belges ou italiennes

(5) Signature et sceau de l'Autorité qui a établi le certificat.

(1) Indicazione dell'Autorità che ha redatto il certificato

(2) Cognome e nome

(3) Italiana o belga

(4) Italiane o belghe

(5) Firma e timbro dell'Autorità che ha emesso il certificato.

(1) Aanuiding van de overheid die het getuigshrift heeft opgemaakt

(2) Naam en voornamen, geboortedatum en plaats

(3) Belgische of Italiaanse

(4) Belgische of Italiaanse.

(5) Handtekening en zegel van de overheid die het getuigshrift heeft opgemaakt.

(1). Bezeichnung der Behörde, welche die Bescheinigung ausstellte.

(2). Familienname und Vorname, Ort und Datum der Geburt

(3).:Italienischen oder belgischen.

(4) Italienischen oder belgischen.

(5) Unterschrift und Siegel der Behörde, welche die Bescheinigung ausstellte.



.....D'ITALIA IN.....

Prot. n.

PARTE 1

Certificato di presentazione di renitente alla leva

Il SignorNato a
.....il..... residente in.....,
Via..... n....., renitente alla leva della
classe con il n.della liste leva del Comune di
.....,, identificato a mezzo documento di
riconoscimento n°..... rilasciato
da....., in data, si è oggi presentato presso questo Ente
per regolarizzare la propria posizione coscrizionale.
L'interessato ha dichiarato di non essersi presentato alla visita di leva/o di non aver
completato i previsti accertamenti sanitari, il giorno per i motivi sottospecificati:

PARTE 2^

MOTIVAZIONI ADDOTTE:

Firma dell'Interessato

Per quanto sopra, :

PARTE 3^

- Visto il D.P.R. 14 febbraio 1964 N. 237 vigente all'epoca cui il fatto si riferisce;
- Visto l'art. 2266 comma 1. c) del libro IX sezione VIII del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" (G.U. n. 106 dell'8.5.2010 – Suppl. Ord. n. 84).;
- Vista la Circ. MD-GPREV N. 2010/0000000 datata 9 ottobre 2010,;

Empty rectangular box for additional notes or signature.

Si rilascia il presente certificato da esibire, ove occorra, alle Forze dell'Ordine, in attesa che l'Ente Militare competente faccia luogo alla cancellazione della nota di renitenza ed alla cancellazione dalla lista generale dei renitenti ovvero alla denuncia all'A.G.O. per il reato di renitenza .

Firma dell'Autorità diplomatica o consolare

Allegato 6 al fg. n. 2010/0192640

datato 11 ottobre 2010

**RIEPILOGO QUADRIMESTRALE PRATICHE REGIONE
MILITAREDALAL.....**

CENTRO DOCUMENTALE	1	2	3	4	5	6 = 1+2+3+4+5
	CONTENZIOSO	OBIETTORI	RENITENTI	RESIDUO ESTERO	VARIE	TOTALE

	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

N.B.: Il presente modello deve essere trasmesso ai seguenti Indirizzi e-mail:

carmine.piccirillo@esercito.difesa.it;

virgilio.petrocca@esercito.difesa.it;

emanuele.gendusa@persociv.difesa.it;

matteo.salcuni@marina.difesa.it.